

COMUNE DI CITTAREALE
(Provincia di Rieti)

SERVIZIO GESTIONE GENERALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO: Rag. Boni Meri

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

N. 117 del 13.04.2021

OGGETTO: Affidamento servizio brokeraggio assicurativo An Broker srl dal 13.04.2021 per 5 anni e approvazione disciplinare d'incarico

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

ATTESO che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo alla Società AN BROKER S.r.l. è scaduto in data 31.03.2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 09.04.2021 avente ad oggetto "Affidamento incarico Broker assicurativo – atto di indirizzo";

RILEVATO CHE:

- La gestione dei contratti assicurativi stipulati dal Comune, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della P.A. si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- Le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla L. n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- L'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e porre all'ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- Consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non

dispongono al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

CONSIDERATO che l'assistenza e la consulenza è opportuna e conveniente per l'amministrazione comunale anche perché le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

VISTA la nota della Società AN BROKER S.r.l. presentata in data 12.03.2021 ns. prot. n. 2210 con la quale la stessa ha manifestato interesse all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

ATTESO che sia l'ANAC nelle linee guida n. 4 del 01.03.2018 che la pacifica giurisprudenza amministrativa concordano sull'interpretazione che il principio di rotazione può trovare una limitazione esclusivamente nel caso in cui sia fornita una puntuale e stringente motivazione circa le ragioni che sorreggono la scelta di un riaffidamento al contraente uscente, in particolare si osserva che "La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso";

ATTESO che: - la Società AN Broker S.r.l., cura direttamente i rapporti, per quanto riguarda le coperture assicurative, con i legali delle parti coinvolte nei vari contenziosi, con i periti e liquidatori delle varie compagnie nonché con i danneggiati e danneggianti nei sinistri aperti; - che la stessa società ha una totale e approfondita conoscenza delle questioni in essere e che tali conoscenze non possono essere semplicemente trasferite ad altro soggetto per quanto dotato delle adeguate professionalità;

ATTESO altresì che l'affidatario uscente ha svolto l'incarico con piena soddisfazione per l'ente affidante dimostrando di possedere una organizzazione, un metodo lavorativo, una compagine di soggetti di alta qualificazione un esteso portafoglio clienti di parte pubblica con acquisizione di specifica competenza ed esperienza nel settore di interesse e una capacità di far fronte alle diverse esigenze legate al servizio tali da ritenerle già rispondenti alle esigenze dell'ente senza necessità di prevederne un miglioramento in potenza ricercabile con un confronto concorrenziale e che, conseguentemente sussiste una piena aspettativa, desunta dal precedente rapporto contrattuale circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 che così dispone: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ...;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

DATO ATTO che sul MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto del servizio in questione alla AN Broker S.r.l. uscente, si basa sulle seguenti motivazioni:

- i contratti assicurativi in corso sono stati stipulati dal Comune di Cittareale con l'assistenza e la consulenza della suddetta società;

le provvigioni, secondo gli usi di mercato, sono a carico delle compagnie assicuratrici, le quali hanno già quotato i premi tenendo conto di tali provvigioni; infatti il broker trattiene, ottenuto il pagamento dei premi dal Comune, la propria provvigione nel momento in cui opera il riversamento dei premi alle diverse compagnie, pertanto, con riferimento alle polizze assicurative attualmente stipulate dal Comune di Cittareale, l'affidamento del servizio in oggetto alla AN Broker S.r.l. non comporterà ulteriori costi per l'ente;

- la Società suddetta ha un elevato ed adeguato grado di specializzazione nella gestione delle problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO, quindi per quanto su esposto, opportuno per l'Ente continuare la gestione dei rapporti contrattuali inerenti le suddette polizze tramite il medesimo broker per un periodo di anni cinque a partire dal 13.04.2021;

RITENUTO congruo procedere ad un affidamento diretto del servizio, ai sensi del dlgs 50/2016, alla società AN broker S.r.l. ai patti e condizioni come stabiliti dal disciplinare d'incarico all'uopo predisposto e conservato agli atti;

DATO ATTO che la società An Broker Srl ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 24.02.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio Gestione Generale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il comma 3 dell'art. 107 del T.U. che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO il comma 2 dell'art. 109 del predetto T.U. che prevede esplicitamente che nei comuni privi di dirigenti tali funzioni sono svolte dai responsabili degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. le premesse del presente atto formano parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, alla Società AN BROKER S.r.l. - con sede legale in Pio X, Bassano del Grappa (Vi) - 36061 - cod. Fisc. e P.I. 004406720260 - l'incarico di brokeraggio assicurativo per 5 (cinque) anni a decorrere dal 13.04.2021.; sede operativa Via Picerli,7 - 02100 Rieti - Responsabile Gigliola Micheli, alle condizioni di cui al Disciplinare d'incarico allegato al presente atto;
3. di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a carico dell'Ente dato che il compenso spettante al broker viene corrisposto direttamente dalle compagnie assicuratrici e che lo stesso, sulla base dell'ammontare dei premi attuali, è inferiore all'importo di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) del d.l.s. 50/2016 di € 40.000,00;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del Comune di Cittareale, sezione "Amministrazione Trasparente", a norma dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 50/2016;
5. di comunicare il presente provvedimento alla società AN Broker S.r.l.



Il Responsabile del Servizio
(Rag. Boni Meri)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Boni Meri", written over the printed name.

Spett.le Amministrazione

COMUNE DI CITTAREALE

Piazza S. Maria , 2

02010 Cittareale - RI

Rieti, 08.03.2021



Oggetto : richiesta incarico servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

Con la presente ,la sottoscritta Società AN BROKER S.r.l. Broker di Assicurazioni iscritta al Registro Unico degli Intermediari con il n. B **000357171** richiede l'affidamento dell'incarico del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa.

La richiesta è motivata dalla presenza del Broker Gigliola Micheli - iscritto al registro Unico degli Intermediari alla sezione B n.000076451 - con Studio in Rieti - Via Picerli, 7 , sede della Unità locale della Società .

L'incarico sarà conferito nel rispetto della condizione di **GRATUITA'** del servizio prestato.

In attesa di Vostro cortese riscontro si porgono distinti saluti.

AN BROKER S.r.l.

Allegati :

- Disciplinare di incarico

AN BROKER S.r.l. - Via Pio X, 71 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. +39.0424.839528 - Fax +39.0424.383628
info@anbroker.it - www.anbroker.it
P.IVA 04406720260 - Iscrizione R.U.I.: B000357171
Capitale Sociale euro 40.000,00

DISCIPLINARE PER L'INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA ASSICURATIVA E PER LA DETERMINAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DI TUTTI I CONTRATTI RELATIVI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE.

Premesso che:

IL COMUNE DI CITTAREALE ha affidato alla Società **AN BROKER S.r.l.** con sede legale in 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Via Pio X N. 71 - iscritta al Registro Unico degli Intermediari al n° **B000357171** l'incarico esclusivo di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione di tutti i contratti relativi alle coperture assicurative, stipulati,

Tra **IL COMUNE DI CITTAREALE** e la Società **AN BROKER S.r.l.** si conviene quanto segue:

Art. 1)

Con la presente scrittura privata la Società **AN BROKER S.r.l.** rappresentata dal Sig. Nante Stefano in qualità di Legale Rappresentante, viene nominato broker esclusivo con l'incarico di prestare assistenza e consulenza in materia di rischi e coperture assicurative e che detto incarico sarà svolto nella persona del BROKER **Gigliola Micheli** - iscritta al Registro Unico degli Intermediari al n° **B 000076451**.

Art. 2) Prestazioni

La Società **AN BROKER S.r.l.** è tenuta a fornire le seguenti prestazioni:

- a) analisi della situazione assicurativa in corso;
- b) predisposizione di un completo programma di razionalizzazione del portafoglio assicurativo;
- c) individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti;
- d) predisposizione di completi capitolati di polizza;
- e) assistenza nella predisposizione di gare;
- f) gestione del portafoglio assicurativo;
- g) assistenza per i sinistri;
- h) assistenza e consulenza assicurativa costante da parte di operatori professionali;
- i) consulenza a favore dei dipendenti;
- j) la società **AN BROKER S.r.l.** assume l'impegno di avvisare tempestivamente **IL COMUNE DI CITTAREALE** dei rinnovi e dei premi che verranno a scadere al fine di evitare scoperture e **IL COMUNE DI CITTAREALE** provvederà a versare alla società **AN BROKER S.r.l.** i premi dovuti entro i termini previsti dalle polizze come regolamentato dalla clausola broker inserita nelle polizze stesse.

Art. 3) Compensi al Broker.

Per l'incarico conferito e l'espletamento non graveranno sul **COMUNE DI CITTAREALE** oneri di alcun genere in quanto il Broker, come consuetudine di mercato, sarà remunerato dalla Compagnia di assicurazione aggiudicataria delle polizze e tale remunerazione non costituisce e non costituirà in alcun modo elemento di aumento dei premi dei contratti assicurativi e non rappresenterà costo aggiuntivo per **IL COMUNE DI CITTAREALE**

Art. 4) Polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità Professionale del Broker.

Si dà e si prende atto che il Broker è assicurato contro i rischi di Responsabilità Professionale verso Terzi, dell'Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, come previsto dalla Legge 792/84, ora iscritta al Registro Unico degli Intermediari.

Art. 5) Divieti.

Al Broker viene espressamente vietato :

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con **IL COMUNE DI CITTAREALE**
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare **IL COMUNE DI CITTAREALE** senza il Suo preventivo esplicito consenso.

Art. 6) Obblighi a carico del COMUNE DI CITTAREALE :

IL COMUNE DI CITTAREALE da parte Sua, si impegna ed obbliga a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del broker AN BROKER S.r.l.;
- b) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza l'intervento del broker;
- c) fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo disbrigo delle formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Art. 7) Prerogative del COMUNE DI CITTAREALE

Restano di esclusiva competenza del **COMUNE DI CITTAREALE** :

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per gli appalti delle coperture assicurative di cui necessita;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri

Art. 8) Oneri a carico del Broker.

Sono a carico del Broker:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Art. 9) Durata dell'incarico.

Il presente incarico avrà la durata di 5 (cinque) anni, eventualmente riaffidabili a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di incarico.

Art. 10) Foro competente.

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Rieti (RI)

Art. 11) Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Nomina di responsabile del trattamento.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 106/2003 e s.m.i., ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compreso la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti alla esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente "disciplinare".

Il broker viene nominato quale responsabile del trattamento Legge 106/2003 e s.m.i., dei dati di cui questo verrà in possesso al fine esclusivo della gestione delle pratiche assicurative oggetto del presente rapporto, attenendosi alla normativa in oggetto ed in particolare, per i dati sensibili, alle modalità individuate nell'autorizzazione 5/2000 del Garante, nonché alle misure minime di sicurezza stabilite dal D.P.R. 318/99.

Art. 12) Tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società **AN BROKER S.r.l.** si obbliga:

- a) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- b) qualora non assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La nomina di cui alla presente, annulla e sostituisce ogni precedente incarico in merito conferito.

Letto, confermato e sottoscritto.

CITTAREALE,

AN BROKER S.r.l.

- ☐ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Capitolo €

Cittareale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. n. 363

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi

dal 19/05/2021 al 29/05/2021

Cittareale li 19/05/2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica CERVELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

E' copia conforme all'originale

Cittareale 19/05/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria PICCHI

La presente determinazione si trasmette per copia conforme all'originale:

- ☐ Sindaco
- ☐ Ufficio Gestione Generale
- ☒ Ufficio Finanziario
- ☐ Ufficio Tecnico
- ☐ Ufficio Servizi Demografici
- ☐ Ufficio Centro Elettronico
- ☐ Ufficio Affari Sociali
- ☐ Ufficio Attività Scolastiche
- ☐ Ufficio Attività Culturali, Educative e per la Formazione
- ☐ Ufficio Attività Produttive
- ☐ Ufficio Amministrativo